

N. R.G. [REDACTED] v.g.



TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

Seconda Sezione Civile e Crisi d'impresa

Ricorso per la concessione di misure cautelari ex art.18 CCII

proposto da

[REDACTED] (C.F. e P.IVA [REDACTED]) in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante [REDACTED] rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED] con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in [REDACTED] MILANO

IL GIUDICE

letto il ricorso depositato in data 03/03/2026 da [REDACTED] (C.F. e P.IVA [REDACTED]), con cui è richiesto:

“Voglia codesto Onorevole Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, visti gli artt. 19 comma 7 CCII e 669 sexies comma 2 c.p.c., con provvedimento da emettersi inaudita altera parte, stante il grave, irreparabile e imminente pregiudizio, ovvero, in via di subordine, previa fissazione di udienza ex art. 19 comma 3 CCII e instaurazione del contraddittorio:

visto l'art. 18 comma 4 CCII e l'art. 40 comma 10 ultimo periodo, emettere fino alla naturale scadenza della composizione negoziata della crisi ([REDACTED]) misura cautelare consistente nell'inibitoria dell'apertura della liquidazione giudiziale di [REDACTED] con riguardo all'istanza per l'apertura della liquidazione giudiziale di [REDACTED] presentata da [REDACTED] (R.G. P.U. [REDACTED] Tribunale di Milano), in ogni caso con espressa salvezza dei diritti di prima udienza ex art. 41 CCII, a data idonea a consentire a [REDACTED] l'esercizio pieno ed effettivo, senza decadenze o preclusioni, dei diritti e facoltà di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza, ex art. 23 CCII, in conformità con il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui all'art. 17 comma 8 CCII previsto dall'ultimo periodo dell'art. 40, comma 10 CCII, tenuto conto che la scadenza naturale della CNC è fissata per il [REDACTED];

- visto l'art. 18 comma 4 CCII e l'art. 40 comma 10 ultimo periodo, emettere fino alla naturale scadenza della composizione negoziata della crisi ([REDACTED]) la misura cautelare consistente nell'inibitoria dell'apertura della liquidazione giudiziale di [REDACTED] con riguardo a eventuali istanze per l'apertura della liquidazione giudiziale di [REDACTED] che dovessero essere presentate sino alla conclusione della CNC;

- emettere in favore di [REDACTED] misura cautelare, fino alla naturale scadenza della CNC ([REDACTED]), di inibitoria a [REDACTED] (P.I. [REDACTED]) di avvio e o prosecuzione di azioni

esecutive e o cautelari sul patrimonio di [REDACTED] e sui beni e diritti attraverso i quali è esercitata l'attività di impresa e di acquisizione di diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore",
esaminato il parere reso dall'esperto e depositato il 3.3.2026;
concesso ai creditori un termine per replicare all'istanza;
sentite le parti, i creditori e l'esperto all'udienza del 17.3.2026;
considerato che all'udienza indicata nessuno dei creditori è comparso, e la parte istante ha preliminarmente rinunciato alla domanda di inibitoria nei confronti di [REDACTED] in quanto procedimento già estinto, confermando per il rimanente le domande formulate;
considerato che l'esperto dott. [REDACTED] ha rappresentato che sono a tutt'oggi pendenti i termini per la conclusione della CNC in quanto prorogati di 180 giorni (fino al [REDACTED]), e rilevato che – rispetto al parere reso il 22.12.2025 - “ [REDACTED] ha, ora, definito lo strumento finalizzato al risanamento – nello specifico gli accordi di ristrutturazione dei debiti ad efficacia estesa ai sensi dell'art. 61, CCII - e può ragionevolmente affermare che le trattative sono ad uno stadio avanzato tale da far ritenere che il percorso di risoluzione della crisi possa essere definito entro il termine della CNC in scadenza il prossimo [REDACTED]”,
rilevato che quanto alla domanda di inibitoria della pronuncia di liquidazione giudiziale, trattasi di effetto che discende direttamente dalla previsione di cui all'art. 18, comma 4, CCII, in forza della quale, dalla pubblicazione dell'istanza ex art. 18, comma 1, e sino alla conclusione del procedimento di composizione negoziata della crisi, non può essere pronunciata la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza; effetto che opera *ex lege* e non richiede, pertanto, alcuna specifica conferma da parte dell'autorità giudiziaria;
osservato che quanto alla richiesta di inibitoria a [REDACTED] (P.I. [REDACTED]) di avvio e o prosecuzione di azioni esecutive e o cautelari sul patrimonio di [REDACTED] e sui beni e diritti attraverso i quali è esercitata l'attività di impresa e di acquisizione di diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore, la nuova esigenza cautelare rappresentata si è determinata per il sopraggiungere della scadenza ultima delle misure protettive del patrimonio confermate erga omnes sin dal principio della composizione negoziata;
considerato che, nella specie, è richiesto un provvedimento specifico nei confronti di un destinatario determinato, finalizzato ad assicurare provvisoriamente l'esito delle trattative, per cui non si determina l'elusione del termine di cui all'art.8 CCII ma si garantisce una tutela interinale personalizzata per lo specifico debitore e per le peculiari esigenze delle trattative in corso con i creditori (in senso conforme già Trib. Imperia, 20 febbraio 2024, Trib. Milano, 7 luglio 2024, in www.dirittodellacrisi.it);
valutata la sussistenza dei presupposti per la misura cautelare richiesta, posto che risulta in corso di definizione un articolato accordo di ristrutturazione dei debiti come confermato dall'esperto;
rilevato che la composizione negoziata rappresenta un itinerario orientato, modulabile per mezzo dell'ausilio di tutti gli strumenti normativamente disponibili, sino a quando gli stessi si mostrino concretamente adoperabili per il raggiungimento del fine ultimo rappresentato dal risanamento della realtà produttiva, e sempre che non siano lesi i diritti dei creditori in misura maggiore rispetto a quello che subirebbero nell'alternativa liquidatoria-concorsuale che è sullo sfondo; va, in merito, sottolineato che la tutela della continuità aziendale, perseguita attraverso le misure cautelari richieste, risponde non solo all'interesse della società ricorrente, ma anche a quello della massa dei creditori, i quali, come evidenziato dall'esperto,

avrebbero una soddisfazione verosimilmente maggiore in caso di accordo di ristrutturazione rispetto all'alternativa liquidatoria;

notato, in particolare, che la concessione delle misure cautelari si rende necessaria in considerazione della delicatezza degli interessi coinvolti, sia in capo all'istante che ai creditori. In questa fase avanzata della procedura di composizione negoziata, il mantenimento dell'integrità del patrimonio delle società è condizione essenziale per consentire il buon esito delle trattative e la definizione di soluzioni concordate, evitando iniziative individuali che potrebbero compromettere irreversibilmente la continuità aziendale e la parità di trattamento tra i creditori;

P.Q.M.

visti agli artt. 18 e 19 CCII,

rigettata ogni altra domanda,

inibisce sino all'esito della composizione negoziata (██████████) a ██████████ (P.I. ██████████) di promuovere azioni esecutive o cautelari sul patrimonio di ██████████ o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa, o di acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore;

manda all'esperto di segnalare tempestivamente a questo giudicante ogni fatto sopravvenuto o successivamente accertato che possa giustificare la revoca delle misure di protezione o l'abbreviazione della loro durata;

manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti, all'Esperto e al Registro delle Imprese, entro il giorno successivo al deposito.

Milano, 21/03/2026

Il Giudice
Dott. Laura De Simone